

CIRCOLARE N. 50/2025 DEL 16 GIUGNO 2025*OGGETTO***INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 E GESTIONE SEPARATA INPS***RIFERIMENTI NORMATIVI*

L. 8.8.1995 n. 335 – L.22.5.2017 n. 81- Circolare INPS 31.1.2018 n. 18; Art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020; Circolare INPS 5.2.2021, n. 12 Circolari INPS 30.1.2025, n. 27 e 7.2.2025, n. 38; Istruzioni mod. REDDITI 2025

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

Previdenza
INPS CONTRIBUTIVI IVS

CODICE CLASSIFICAZIONE

60
010

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 30/2018 - INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 E GESTIONE SEPARATA INPS
CIRCOLARE N. 45/2021 - INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 E GESTIONE SEPARATA INPS

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.

Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale. Con le due circolari 2025 l'INPS ha:

- reso noto le aliquote applicabili per il 2025 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS e quelle dovute da artigiani e commercianti;
- confermato il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento del saldo 2024 / acconto 2025 dei contributi previdenziali Gestione IVS e Gestione separata INPS, da effettuare entro il prossimo il 30.6 o 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%, ovvero in considerazione della proroga comunicata con il Comunicato stampa 12.6.2025, n. 131 del Consiglio dei Ministri i versamenti potranno essere effettuati:

- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%.

Resta fissato al 30.6 / 30.7.2025 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i soggetti "non interessati" dagli ISA.

Con particolare riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB, si rammenta che la base imponibile previdenziale corrisponde al reddito concordato ovvero, se superiore, per scelta del contribuente, dal reddito effettivamente conseguito.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

1. *Collaboratori coordinati e continuativi*: il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
2. *Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali*: L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
3. *Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro*: L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
 - Che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
 - che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
 - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
4. *Soci – amministratori di srl commerciale*: L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:
 - partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
 - ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:
 - alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
 - alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.In merito a tale "doppia iscrizione", la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammenta che la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 5/6.10.2015, nn. 766 e 677 ha concluso che incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.
5. *Lavoratori autonomi titolari di partita IVA*: L'obbligo riguarda i soggetti:
 - sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
 - non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni). Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2025.

Tuttavia, all'interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

- i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell'onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA.

Con riguardo ai lavoratori autonomi con partita IVA, i c.d. professionisti “senza Cassa”, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall’1.1.2017, nella misura del 25%, e per l’anno 2025 è stato introdotto, un aumento dell’aliquota relativa alla :

- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007);
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% così come disposto dal comma 154 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 143, a decorrere dall’anno 2024[14], per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. La norma sostituisce quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023 dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 del medesimo articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’ISCRO.

Il “costo” dell’aumento, di fatto, è totalmente a carico del lavoratore autonomo che può recuperare in fattura soltanto il 4% a titolo di rivalsa.

Mentre, con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA, poiché si continua ad applicare l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 32% al 33% a decorrere dal 2018, confermata anche per il 2025.

ALIQUTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA PER LA DIS-COLL

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione “DIS-COLL”, la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva dello 1,31%.

Ciò ha determinato, all’interno della suddetta categoria, il delinarsi di un’ulteriore differenziazione.

- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali si applica la contribuzione “Dis-COLL”;
- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali non si applica la contribuzione “Dis-COLL”

Sono soggetti all’applicazione dell’aliquota contributiva dello 1,31% per il finanziamento della “DIS-COLL”, che va ad aggiungersi a quelle (previdenziale e assistenziale) in vigore, i compensi corrisposti ai lavoratori non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati dall’1.7.2017, in relazione a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), incluse le collaborazioni occasionali, nonché le collaborazioni rese da

amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica (benché i componenti degli organi di amministrazione e controllo non rientrino tra i beneficiari dell'indennità); dottorati di ricerca, assegni, borse di studio.

Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'aumento dell'aliquota pari allo 1,31% i compensi corrisposti a:

- componenti di collegi e commissioni
- lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio;
- associati in partecipazione;
- amministratori locali non dipendenti;
- medici in formazione specialistica (circ. INPS 28.7.2017 n. 122).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025

Le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA	
			Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto mas- simale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
ISCRO		0,35% titolari di partita IVA con determinati requisiti		

Contributo “DIS-COLL”	NO	NO	1,31%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	24% fino al previsto massimale della base imponibile	26,07 fino al previsto massimale della base imponibile	35,03% fino al previsto mas- simale della base imponibile	33,72% fino al previsto massimale della base imponibile

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2025, è stato fissato ad euro 120.607,00, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 18.555.

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS per il 2025 sono applicabili le medesime aliquote previste per il 2024. Le novità riguardano solo minimale e massimale e decorrono dal 1.1.2025.

COMPENSI CORRISPOSTI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI

In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente misura dell'aliquota contributiva rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2024;
- corrisposti:
 - ai lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio, assoggettati dall'1.7.2017, come si è detto, all'aliquota del 33,23% comprensiva della contribuzione aggiuntiva “DIS-COLL”);
 - fino al 12.1.2025 compreso.

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI

Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli iscritti alla Gestione separata percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la nuova aliquota trova applicazione in relazione ai compensi corrisposti dall'1.1.2025:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;

➤ per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, dal 2025 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati	
		Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Contribuzione totale	24%	35,03%	33,72%
Quota a carico del lavoratore	8%	11,68%	11,24%
Quota a carico del committente	16%	23,35%	22,48%

6

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al **25.6.2015 e ancora in essere**, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2025 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
Contribuzione totale	24%	33,72%
Quota a carico dell'associato	10,8%	15,174%
Quota a carico dell'associante	13,2%	18,546%

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). Inoltre, si precisa che l'acconto per l'anno di imposta 2025 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.

Per i liberi professionisti "senza Cassa", sui quali l'onere contributivo grava per intero, è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;

➤ nella misura del 4% dei compensi lordi.

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

A seguito della c.d. “Riforma dello sport” contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021, dall’1.7.2023 sono tenuti all’iscrizione / versamento dei contributi alla Gestione separata anche i lavoratori sportivi del settore dilettantistico che producono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, al superamento del limite di € 5.000 (franchigia previdenziale).

Ai soggetti in esame è riservata la Sezione III del quadro RR del mod. REDDITI 2025 PF.

In merito all’individuazione della base imponibile previdenziale nella Circolare 30.1.2025, n. 27 l’INPS ha ribadito che per i soggetti in esame la stessa non è più ravvisata nel reddito prodotto (dichiarato ai fini IRPEF) compreso quello in forma associata / regime forfetario, bensì “*sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui*”, considerando che va fatto riferimento ai compensi “*erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti*”.

Per tale ragione a campo 1 di rigo RR9 vanno riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell’anno per il lavoro sportivo nel settore del dilettantismo e a campo 2 va riportata la franchigia (fino a € 5.000).

Ai soggetti in esame come rammentato dall’INPS nelle citate Circolari n. 27 e 38, sono applicabili le seguenti aliquote, per le quali a campo 7 di rigo RR9 va indicato il corrispondente codice.

Aliquota 2024	Aliquota 2025	Codice Aliquota	Lavoratori sportivi del settore dilettantistico
24%		“F”	Lavoratore autonomo sportivo iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
26,07% (25% + 1,07%)		“E”	Lavoratore autonomo sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% va maggiorata dell’aliquota aggiuntiva pari a 1,07% (comprensiva delle aliquote per malattia e degenza ospedaliera dello 0,50%, maternità dello 0,22%, indennità straordinaria e di continuità reddituale e operativa - ISCRO - dello 0,35%).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E CONCORDATO

Con riferimento ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025, l’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 dispone che l’eventuale maggior / minor reddito effettivo non rileva per la determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali, per i periodi oggetto di concordato.

L’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 contiene una analoga previsione con riferimento ai contribuenti forfetari che hanno accettato la proposta di concordato 2024.

È comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato, rettificato delle componenti straordinarie (soggetti ISA).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Quanto sopra trova applicazione anche in caso di partecipazione in una srl trasparente che ha aderito al CPB. Al ricorrere di tale fattispecie, quindi, va considerata la quota di reddito in base al reddito concordato della società partecipata, ferma restando la possibilità di scegliere di versare i contributi sul reddito effettivo (se maggiore).

In caso di adesione al concordato, le istruzioni del quadro RR del mod. REDDITI 2025 specificano che la base imponibile previdenziale deve comprendere l'eventuale parte di reddito per la quale il soggetto ISA ha optato per la c.d. "Flat Tax incrementale".

In particolare, in caso di adesione al CPB vanno compilati i campi 3B - 3C di rigo RR1 e va barrata la casella di campo 3D nel caso in cui il contribuente scelga di assumere come base imponibile previdenziale il reddito effettivo.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI